



COMUNE DI VERONELLA
PROVINCIA DI VERONA

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA E LA GESTIONE
DELLE INIZIATIVE DI
SPONSORIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA' COMUNALI**

(art. 43 l. n.449/1997, art. 119 d. lgs. n. 267/2000 e art. 26 d. lgs. n. 163/2006)

Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 in data 28/11/2013

INDICE

ART. 1 - FINALITA'

ART. 2 - CONTENUTI DELLE SPONSORIZZAZIONI E DESTINATARI

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE

ART. 4 - UTILIZZO DEI RISPARMI DI SPESA DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI

ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 6 – RISERVA ORGANIZZATIVA

ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE

Articolo 1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, nell'art. 119 del D.Lgs 267/2000 e nell'art. 26 del d. lgs. n. 163/2006.
2. Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune ed è finalizzato a favorire il miglioramento organizzativo e l'ottenimento di proventi di entrata o risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse.

Articolo 2

Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari

1. Ai fini del presente regolamento per "sponsorizzazione" si intende ogni contributo in denaro o in beni, servizi, prestazioni o interventi a titolo gratuito provenienti da terzi che intendono promuovere la propria ragione sociale.
2. Gli accordi di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti pubblici e/o privati per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'ente ovvero per acquisire forme di finanziamento totale e/o parziale di attività comunali. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di un'economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, o nell'accertamento di una maggiore entrata per effetto della sponsorizzazione.

Articolo 3

Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

1. Il ricorso alle sponsorizzazioni può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previste a carico del bilancio dell'ente nei capitoli di spesa ordinaria con esclusione delle situazioni in cui:
 - a) possa derivare un conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella dello sponsor;
 - b) si ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno all'immagine del Comune o alle iniziative comunali;
 - c) si reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse o comunque inopportuna;
 - d) la sponsorizzazione riguardi propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - e) la sponsorizzazione riguardi la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, sostanze stupefacenti, armi, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - f) la sponsorizzazione consista in messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
2. L'acquisizione della sponsorizzazione compete agli organi di gestione in relazione alle materie affidate ed avviene, nel rispetto del "Regolamento comunale per la disciplina dei contratti del comune e per le acquisizioni in economia" e della restante disciplina in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni ove applicabile, mediante l'adozione di atti formali che individuino il debitore e l'importo che dovrà essere versato al Comune e/o le attività direttamente assunte dallo sponsor.
3. Le singole fattispecie di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale vigente tempo per tempo.

Articolo 4

Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

1. I risparmi conseguiti con i contratti di sponsorizzazione sono destinati in misura non inferiore al 3% ad implementare il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL del 01.04.1999 .

Articolo 5

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste ed in conformità alle norme vigenti.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 13 della Legge 31.12.1996 n. 675 e successive modificazioni.
3. I dati potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Articolo 6

Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'amministrazione comunale secondo la disciplina del presente regolamento.
2. E' tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

Articolo 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista dal comma 2 dell'art. 14 dello statuto.